



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

Allegato "A" alla delibera C.C. n. 29 Del 15-12-2017

Il Segretario Comunale

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio intimato derivante dall'atto di precetto intimato dalla ditta EDILGIAMBRA, acquisito al protocollo del Comune n. 5731 in data 21/04/2016.

PREMESSO:

- che in data 29/12/2014 è pervenuta al Comune di Naro, da parte dell'avv. Anna Barragato, in nome e per conto del Signor Gaetano Giambra, richiesta, in atti al prot. n. 15937 del 29/12/2014, di pagamento della somma di euro 3.550,00 per lavori eseguiti a favore del Comune di Naro, nell'edificio scolastico Scuola Media Riolo Specchi di Naro, giusta ordinanza sindacale di incarico n. 87 del 18/12/2013.
- che in data 02/03/2015 è stato registrato al protocollo del Comune di Naro n. 2280 il decreto ingiuntivo n. 95/215, notificato tramite ufficio postale, con il quale l'Ufficio del Giudice di Pace di Agrigento ad istanza della Ditta EDILGIAMBRA ha intimato al Comune di Naro il pagamento della somma di € 3.550,00 oltre interessi legali sulla sorte capitale dalla domanda al soddisfo, nonché le spese per compensi professionali del procedimento liquidate in complessive euro 276,00;- che in assenza di opposizione il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo in data 08/06/2015;
- che successivamente in data 16/10/2015, è stato notificato al Comune di Naro atto di precetto, in atti al prot. n. 12412 del 16/10/2015 per il pagamento un importo complessivo di €. 4.079,46 oltre ad interessi legali sulla sorte capitale dalla domanda al soddisfo e spese di notifica;
- che in data 18/03/2016 è stato rinotificato al Comune di Naro il suddetto atto di precetto in atti al prot. n. 3968;
- che in data 21/04/2016 è stato rinotificato al Comune di Naro il suddetto atto di precetto, in atti al prot. n. 5731; che in data 27/01/2017 con nota in atti al prot. n. 1154, l'Avv. Anna Barragato, in nome della Ditta EDILGIAMBRA di Giambra Gaetano al fine di risolvere la pendenza ed evitare aggravio di spese ha chiesto il pagamento delle somme dovute dal Comune di Naro come da decreto ingiuntivo, già esecutivo, n. 95/2015, ammontanti ad euro 3.550,00 oltre spese legali di euro 402,72 con rinuncia agli interessi moratori, competenze e spese di precetto più volte notificato e mai messo in esecuzione;

CONSIDERATO

- che il decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., costituisce titolo esecutivo assimilabile alle sentenze esecutive;
- che le somme da pagare in esecuzione dell'atto di precetto notificato all'Ente ed assunto al protocollo al n. 2280 del 02/03/215 ammontano complessivamente ad € 3.550,00 spese legali ammontanti ad euro 402,72 come da nota spese trasmesse in data 07/02/2017 prot. n. 1754 con rinuncia agli interessi moratori e spese del procedimento esecutivo per un totale di euro 3.952,72 ;
- che, trattandosi di titolo assimilato alle sentenze esecutive, il pagamento deve essere preceduto dall'atto di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio comunale, ai sensi degli artt. 193 e 194 del Tuel;
- che la Corte dei Conti (nelle *Linee guida per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio* contenute nella deliberazione delle Sezioni Riunite di controllo per la Regione Siciliana n. 2/2011/PARI) ha ribadito che "anche con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel, i nuovi principi contabili pongono particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell'organo consiliare;
- che, in particolare, è stato chiarito che la valutazione del Consiglio comunale non riguarda la riconoscibilità o meno del debito (in quanto in caso di mancato riconoscimento il privato può azionare le misure di esecuzione forzata previste dal codice di procedura civile o, ricorrendone i presupposti, il giudizio di ottemperanza), bensì le cause che hanno originato il debito e le eventuali responsabilità (cfr. Corte Conti, - sezione di controllo per la Lombardia par. n. 483/2011);

RITENUTO

- che, secondo i principi espressi dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite per il Controllo della Regione Siciliana nella su citata deliberazione n. 2/2011/PAR, il riconoscimento del debito fuori bilancio non è conseguenza di alcun automatismo ma presuppone una valutazione da parte dell'organo consiliare che "accerta in modo rigoroso l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma per il riconoscimento" ed "accerta le cause che hanno originato l'obbligazione di pagamento, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità", individuando le risorse per far fronte al pagamento;
- che secondo il richiamato orientamento della Corte, come da ultimo ribadito con la deliberazione n.55/2014/PAR, "le sottese esigenze di celerità, che trovano ragione nell'esigenza di impedire la maturazione di oneri ulteriori devono essere soddisfatte

attraverso la celere convocazione dell'Organo consiliare, senza alcuna possibilità di provvedimenti interinali ed urgenti da parte di altri organi”;

- che la deliberazione consiliare deve essere adottata anche nell'ipotesi in cui il comune dispone nel bilancio delle risorse necessarie a far fronte al pagamento, in quanto la funzione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio è quella di ricondurre al sistema di bilancio una obbligazione dell'ente che è sorta in violazione delle norme contabili riconducibili al principio di autorizzatorietà del bilancio (Corte Conti, Lombardia, n. 483/2011, come peraltro più recentemente confermato da Corte dei conti Sicilia, con delib. n. 80/2015);

RILEVATO che superando il proprio precedente orientamento - che escludeva la possibilità di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio nel corso dell'esercizio provvisorio (espresso, *ex multis*, con deliberazione n.189/2014/PAR) -, la Sezione della Corte dei Conti di controllo per la Regione Sicilia, con ***deliberazione n. 18/2016***, ha evidenziato che l'articolo 163 del Tuel, come modificato dal d.lgs. n. 126/2014 in materia di *armonizzazione contabile*, consente la possibilità di disporre pagamenti per “le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi” durante l'esercizio provvisorio, e che pertanto durante l'esercizio provvisorio è possibile procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel caso di sentenze esecutive (o di titoli ad asse assimilati) di cui alla lett. a) dell'art 194 del Tuel, fermo restando che il pagamento potrà essere effettuato solo a seguito del preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare (così, **Corte dei conti Sicilia, del. n. 80/2015**).

RITENUTO, in particolare, nel caso di specie:

-che il debito è stato originato dal mancato pagamento di somme dovute in ragione di un incarico giusta ordinanza sindacale n. 87 del 18/12/2013;

RITENUTO, pertanto di dover procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, sia pure limitatamente alla valutazione delle cause che hanno dato origine alla spesa e all'individuazione di eventuali responsabilità, risultando nel caso di specie, la discrezionalità sull'*an* del tutto inesistente, essendo stata tale valutazione effettuata dal Giudice;

VISTA:

- la ordinanza sindacale n. 87 del 18/12/2013 di incarico,
- la fattura n. 5 del 17/02/2014,
- Il D. I. n. 95/2015,
- l'atto di precetto notificato presso il Comune di Naro il 21/04/2016 prot. n.5731;
- Nota spese del 17/02/2017 prot. 1754;

PRESO ATTO che con deliberazione c.c. n. 10 del 13/09/2016 si è provveduto alla approvazione del bilancio di previsione 2016/ 2018, divenuta esecutiva, mentre non risulta ancora adottato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, essendo il termine per la relativa approvazione stato differito al 31 Marzo 2017.

DATO ATTO che sulla presente proposta debbono essere acquisiti il parere di regolarità tecnica, quello di regolarità contabile, ex art. 53 della L. n. 142/90 nel testo recepito dalla L.r. 48/1991 e succ. mod., nonché il **parere dell'organo di revisione contabile** ai sensi del novellato art. 239, comma 1 lettera b) n. 6 del Tuel;

PROPONE

-Di approvare la superiore proposta di deliberazione, riconoscendo la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di €. €. 3.952,72 derivante dall'atto di precetto e dalla nota di accordo prot. n. 1154 del 27/01/2017;

- Di prendere atto che a fronte della spesa complessiva di €. 3.952,72 può farsi fronte prelevando dal vigente bilancio comunale, al codice capitolo n.
" oneri straordinari della gestione corrente passività pregresse possibili debiti fuori bilancio" su risorse dell'anno.

-Di trasmettere la presente decisione ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 27.12.2002, n.289 alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all'organo di controllo interno, per l'attivazione dei poteri di competenza.



Il Responsabile titolare P.O. 8
(Ing. Puma Francesco)

Pareri resi ai sensi della L.R. 23/12/2000 n. 30 Art.12

VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

Il funzionario responsabile

VISTO si esprime parere favorevole di regolarità contabile

Il funzionario responsabile



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 32 del 10.10.2017

L'anno 2017, addì dieci del mese di ottobre, alle ore 9,00 e seguenti, questo Revisore Unico dei Conti procede all'esame della proposta di deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'atto di precetto intimato dalla ditta EDILGIAMBRA;

Esaminati gli atti;

Vista la proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debito fuori bilancio avanti citato;

Questo Revisore Unico dei conti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'atto di precetto intimato dalla ditta EDILGIAMBRA;

Naro, li 10.10.2017



IL REVISORE UNICO
Dr. Giovanni TERRANOVA